

Codice DB1115

D.D. 29 maggio 2014, n. 476

L. 499/99 Fondo per il cofinanziamento a carico del bilancio regionale dei programmi interregionali. Affidamento all'Istituto nazionale di economia agraria (Inea) di un'indagine su un campione di aziende agricole mediante la metodologia RICA. Approvazione dello schema di convenzione biennale e impegno di 153.500,00 euro esente IVA sul cap. di spesa 139319/2014.

Visti:

- il regolamento (CE) n. 1305/2013, 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e, in particolare, il Titolo VII (“Monitoraggio e valutazione”) che disciplina la sorveglianza e la valutazione dei programmi di sviluppo rurale;
- il programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2007-2013 (PSR), approvato con la decisione della Commissione C (2007) 5944 del 28 novembre 2007, e le successive modifiche intervenute sul programma, da ultimo quella approvata con la decisione della Commissione C(2012)2248 del 30 marzo 2012;
- il protocollo d’intesa per l’effettuazione in forma coordinata dell’indagine RICA e dell’indagine REA fra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’Istituto nazionale di economia agraria (Inea), l’Istat e le Regioni, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 4 aprile 2012; considerato che:
 - il paragrafo 12.1.2 del PSR, che descrive il sistema di sorveglianza e valutazione finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti nel titolo VII del regolamento (CE) n. 1698/2005, prevede, fra l’altro, l’integrazione dell’indagine RICA attraverso un campione satellite di aziende agricole finalizzato all’acquisizione di informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione del PSR;
 - per l’anno contabile 2013, da rilevare nel 2014, la numerosità del campione satellite necessaria per rispondere alle esigenze conoscitive del monitoraggio e della valutazione del PSR è stimabile in 450 unità;
 - per la rilevazione di tale campione, sulla base degli importi unitari riportati nell’allegato A del protocollo d’intesa sopra citato è da prevedere una spesa complessiva di 153.500,00 euro, così ripartiti:
 - per la rilevazione secondo la metodologia RICA: 300,00 euro/azienda per un massimo di 450 aziende (massimo 135.000,00 euro annui);
 - per la gestione ed il coordinamento delle attività: il 10% dell’importo di cui al trattino precedente (massimo di 13.500,00 euro annui);
 - per l’elaborazione statistica dei risultati: 5.000,00 euro annui;
 - per la Regione i risultati dell’indagine RICA risultano di particolare interesse quale supporto informativo sia per la conoscenza del settore agricolo regionale, sia per effettuare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale;
- considerato inoltre che:
 - l’Inea è un ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, istituito con il regio decreto n. 1418 del 10 maggio 1928 e riordinato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454 e successive modifiche, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- l’Inea è titolare della rilevazione contabile annuale sulle aziende agricole (di seguito indicata semplicemente indagine RICA), con la quale vengono rilevate informazioni relative ai redditi delle aziende agricole;
 - l’Inea fa parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989;
 - l’art. 2, terzo comma dello statuto dell’Inea prevede lo svolgimento di compiti di supporto, nell’interesse delle Regioni o in generale della Pubblica amministrazione per l’attuazione delle politiche agricole;
 - l’Inea è articolato in una sede nazionale, situata a Roma, e in sedi regionali;
 - fin dal 2003 è in essere una collaborazione fra la Regione e l’Inea per la rilevazione secondo la metodologia RICA dei dati contabili ed extracontabili in un campione satellite rispetto all’indagine nazionale RICA, per le citate finalità;
- viste, per quanto attiene le disponibilità finanziarie:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 37-6749 del 25 novembre 2013 con cui la Giunta regionale ha approvato gli aggiornamenti e le integrazioni alla D.G.R. n. 60-6112 del 12/7/2013 per l’anno 2013 e fino al 31/12/2014 delle linee guida programmatiche dei Programmi interregionali cofinanziati (PIC) e dei Programmi interregionali (PI) ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499 relativa a “Razionalizzazione degli interventi nei settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale”;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 29-7446 del 15 aprile 2014 con cui la Giunta regionale ha approvato le integrazioni al 31/12/2014 delle linee guida programmatiche dei Programmi interregionali cofinanziati (PIC) e dei Programmi interregionali (PI) di cui alla D.G.R. n. 37-6749 del 25/11/2013, ed ha allocato euro 2.000.000,00 sul PIC 5 – Azioni di supporto per il finanziamento degli interventi di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 , prevedendo di destinare euro 353.500,00 a copertura degli oneri per l’acquisizione di informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione del PSR 2014-2020 sul cap.139319/2014;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 26-7055 del 27/01/2014 di parziale assegnazione delle risorse finanziarie;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 1-7079 del 10/02/2014 inerente la ripartizione in capitoli ai fini della gestione delle unità previsionali di base di cui alla l.r. 2/2014;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 2-7080 del 10/02/2014 che ha disposto la parziale assegnazione delle risorse finanziarie stanziata nel bilancio di gestione pluriennale 2014/2016;
 - la deliberazione della Giunta regionale n. 7-7274 del 24 marzo 2014 relativa all’assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016;
 - l’assegnazione n. 100337 sul capitolo di spesa n. 139319/2014 disposta a favore della direzione Agricoltura (DB1100) con la deliberazione della Giunta regionale n. 26- 7055 del 27 gennaio 2014; preso atto che i fondi impegnati per la valutazione e il monitoraggio di supporto al PSR 2014-2020 sono soggetti a rendicontazione all’Unione europea;
- ritenuto pertanto di:
- affidare all’Inea lo svolgimento di un’indagine mediante la metodologia RICA su un campione satellite di aziende agricole con riferimento all’anno contabile 2013 da rilevare nel 2014;
 - approvare conseguentemente lo schema di convenzione fra l’Inea e la Regione Piemonte per lo svolgimento di detta indagine per spesa massima complessiva di 153.500,00 euro, allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;
 - impegnare la somma di 153.500,00 euro sul capitolo 139319/2014 a carico dell’annualità 2014 del bilancio pluriennale 2014/2016 a favore dell’Istituto nazionale di economia agraria (Inea) - Via Nomentana, 41 – 00161 – Roma, cod.fisc. 01008660589, per la rilevazione dell’anno contabile 2013 da svolgersi nel 2014;

– di liquidare la somma prevista a fronte della presentazione di una o più note di addebito nel corso del 2014 come previsto nella convenzione.

Considerato che si rende necessario assumere tale impegno in relazioni alle obbligazioni già assunte che vengono a scadere entro il termine dell'esercizio per assicurare la continuità dei servizi;

appurato che i criteri adottati nell'assunzione degli impegni di spesa coincidono con i principi della competenza cd. Potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011;

atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;

visti, per quanto attiene la tracciabilità dei flussi finanziari:

– il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217, che ha approvato rilevanti modifiche alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed interventi con finanziamenti pubblici, introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;

– la determinazione n. 4 del 7 luglio 2010 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" che fornisce una serie di indicazioni interpretative del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217;

– la definizione di "amministrazione aggiudicatrice" contenuta nell'art. 3, commi 25 e 26 del decreto legislativo n. 163/2006;

considerato che, in conformità con quanto previsto:

– dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 e dal punto 2.1 della determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, l'Inea non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto amministrazione aggiudicatrice in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù del d.p.r. n. 1708 del 30 dicembre 1965 che lo designa quale organo di collegamento tra lo Stato Italiano e l'Unione europea per la creazione e la gestione della rete d'Informazione contabile agricola (RICA);

considerato che conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 163/2006 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia", è stato assegnato all'incarico in oggetto il CUP n. J19E14000240009;

IL DIRETTORE

visti:

- gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;

- gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i;

- vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 e s.m.i. "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

- visti gli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 1 del 05/02/2004 "Legge finanziaria per l'anno 2014"

- vista la legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016";

- vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, conv. legge 17 dicembre 2010, n. 217;

- visto il d. lgs. 163/06 e s.m.i.;

- visto il d.p.r. n. 207/2010;

- vista la d.g.r. 46-5034 del 28.12.2006;

- vista la legge 499 del 23 dicembre 1999;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

sulla base delle motivazioni svolte in premessa:

1. di affidare all'Istituto nazionale di economia agraria (Inea) lo svolgimento di un'indagine mediante la metodologia RICA su un campione satellite di aziende agricole con riferimento all'anno contabile 2013 da rilevare nel 2014;

2. di approvare conseguentemente lo schema di convenzione fra l'Inea e la Regione Piemonte, allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale, per lo svolgimento di detta indagine per un importo massimo complessivo di 153.500,00 euro;

3. di impegnare 153.500,00 euro esente IVA sul cap. di spesa 139319/2014 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 29-7446 del 15 aprile 2014, a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria (Inea) - Via Nomentana, 41 - 00161 - Roma, cod.fisc. 01008660589, per la rilevazione dell'anno contabile 2013 da svolgersi nel 2014;

4. di prendere atto che i fondi impegnati per il monitoraggio e la valutazione del PSR 2014-2020 sono soggetti a rendicontazione all'Unione europea;

5. di stabilire che il corrispettivo spettante all'Inea per lo svolgimento di un'indagine mediante la metodologia RICA sarà liquidato secondo le modalità stabilite in convenzione, in assenza di eventuali contestazioni in merito ai servizi offerti, a seguito della presentazione della nota di addebito e della rendicontazione in dettaglio delle attività svolte;

6. Alla spesa di € 153.500,00 si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 139319 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 (Ass. 100337);

7. Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - art. 26 e 27, la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati::

BENEFICIARIO: Istituto Nazionale di Economia Agraria (Inea) - Via Nomentana, 41 - 00161 - Roma, cod. fiscale 01008660589;

IMPORTO: euro 153.500,00 esente IVA;

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Gaudenzio De Paoli;

MODALITA' SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE. DEL BENEFICIARIO: affidamento diretto nel quadro del protocollo d'intesa per l'effettuazione in forma coordinata dell'indagine RICA e dell'indagine REA fra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Istituto nazionale di economia agraria (Inea), l'Istat e le Regioni, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 4 aprile 2012 ;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Direttore
Gaudenzio De Paoli

Allegato

**Convenzione per lo svolgimento di un'indagine mediante la metodologia RICA
su un campione satellite di aziende agricole
tra**

la Regione Piemonte, di seguito Regione, rappresentata dal Direttore della Direzione regionale Agricoltura, dr Gaudenzio De Paoli, (omissis) e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, corso Stati Uniti n. 21, 10128 - Torino

e

l'Istituto nazionale di economia agraria (codice fiscale 01008660589), di seguito Inea, rappresentata dal Commissario straordinario, Prof. Giovanni Cannata, (omissis), nominato con d.m. Mipaaf n. 18 del 3 gennaio 2013, e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede centrale, via Nomentana n. 41, 00161- Roma

PREMESSO CHE

- la Regione nell'ambito delle proprie competenze in materia di analisi degli effetti e degli sviluppo delle politiche regionali, e in particolare dello sviluppo rurale, ha la necessità di acquisire i c.d. "dati primari" riguardanti le aziende agricole nella Regione Piemonte, al fine di soddisfare le esigenze conoscitive per la predisposizione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale;
- la Regione ha individuato nell'Inea il soggetto pubblico non economico detentore delle informazioni necessarie ai predetti fini;
- l'Inea è un ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Mipaaf, istituito con il regio decreto n. 1418 del 10 maggio 1928 e riordinato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 454 e successive modifiche, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- l'Inea, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 454/1999, svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale e della pesca, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, al fine di concorrere all'elaborazione delle linee di politica agricola, agro-industriale e forestale nazionali. L'Istituto presenta annualmente al Ministro un rapporto sullo stato dell'agricoltura;
- l'Inea inoltre, ai sensi del citato art. 10 del d.lgs. n. 454/1999:
 - realizza indagini ed analisi finalizzate all'impatto delle politiche agricole, agro-alimentari e del mondo rurale;
 - svolge i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, sulla rete di informazione contabile agricola (RICA);
 - diffonde i risultati della propria attività;
 - svolge funzioni di supporto all'applicazione delle politiche agro-alimentari, agro-industriali e di sviluppo rurale, nell'interesse delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni;
- l'Inea, altresì, ai sensi citato art. 10 del d.lgs. n. 454/1999, fa parte del sistema statistico nazionale (Sistan), istituito con decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- l'Inea, in qualità di organo di collegamento previsto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, ha la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento della rilevazione della RICA nazionale, con la quale vengono rilevate informazioni relative ai redditi delle aziende agricole;

- la RICA si prefigge di raccogliere i dati contabili necessari in particolare:
 - a) per una rilevazione annua dei redditi nelle aziende agricole che rientrano nel campo d'osservazione definito all'articolo 5;
 - b) per un'analisi del funzionamento economico delle aziende agricole;
- i dati ottenuti nell'ambito della RICA servono, in particolare, come base per la stesura, da parte della Commissione europea, delle relazioni sulla situazione dell'agricoltura e dei mercati agricoli, nonché sui redditi agricoli nell'Unione. Tali relazioni sono messe a disposizione del pubblico su un apposito sito web;
- le informazioni contabili ed extracontabili presenti nella banca dati RICA- e gli indicatori strutturali ed economici da esse ottenibili - possono essere convenientemente utilizzate per esigenze di analisi e di programmazione a livello nazionale e locale rispondenti a precise esigenze conoscitive delle Regioni, legate alle proprie attività di programmazione attraverso la definizione di un ulteriore “campione satellite” di aziende agricole da rilevare, rispetto al numero di aziende rientranti nell'indagine nazionale RICA;
- la suddetta analisi, adattata alle specifiche esigenze manifestate delle Regioni, viene effettuata dall'Inea attraverso l'utilizzo di metodologie e strumenti propri della rete contabile RICA gestita, in modo esclusivo, dall'Inea medesimo;

CONSIDERATO CHE

- è interesse della Regione finanziare la rilevazione del “campione satellite”, allo scopo di ottenere una base dati utile per la valutazione delle politiche regionali;
- è interesse dell'Inea avvalersi della cooperazione della Regione per incrementare il numero delle aziende rilevate al fine di assicurare maggiore rappresentatività dei dati trasmessi all'Unione europea per la attività di analisi delle politiche comunitarie;
- è, altresì, interesse dell'Inea realizzare al meglio l'attività di “diffusione dei risultati della ricerca” (espressamente richiamata dal citato d.lgs. n. 454/1999) assicurando la divulgazione dell'attività svolta attraverso la rete informativa capillare e direttamente collegata al territorio della Regione;
- la Regione e l'Inea intendono stipulare la presente convenzione pubblica al fine di:
 - cooperare per lo svolgimento congiunto dei rispettivi compiti istituzionali di servizio pubblico nel settore della ricerca economica, con specifico riferimento al settore “agro-alimentare”;
 - realizzare in comune attività di interesse pubblico con l'obiettivo di dare efficace esecuzione agli obblighi comunitari inerenti la RICA;
 - promuovere la diffusione di risultati scientifici nel settore agricolo e nell'interesse generalizzato della collettività;
- la collaborazione tra la Regione e l'Inea, ai fini dello svolgimento dell'indagine del “campione satellite RICA per la Regione Piemonte”, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde a un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi d'azione;
- gli accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di

attività di interesse comune e idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;

- ai sensi del suddetto art. 15, a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi devono essere sottoscritti con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;
- l'Inea non dispone di proprie risorse su cui far leva per il completamento delle attività che le vengono commissionate da altri enti pubblici in funzione della propria missione istituzionale;
- l'Inea necessita di contributi concessi a copertura delle spese sostenute al fine di acquisire beni e servizi strumentali alle attività di analisi e studio commissionate;
- la presente convenzione pertanto non comporterà trasferimenti finanziari tra le due amministrazioni diversi da quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi dei servizi o forniture necessarie per realizzare le attività di ricerca;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Norme regolatrici)

1. Le premesse e i considerato formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. L'esecuzione della presente convenzione è regolata:
 - a) dalle clausole, patti, oneri e condizioni in essa previste e dalle specifiche tecniche che ne fanno parte integrante e sostanziale;
 - b) dalle norme contenute nella legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990), dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici (d.p.r. n. 97/2003) e nel regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (r.d. n. 827/1924), nonché dalle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (r.d. n. 2440/1923) e dalle successive disposizioni che nel futuro vengano emanate in materia;
 - c) dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui alle lettere a) e b).

Art. 2

(Oggetto)

1. La collaborazione fra l'Inea e la Regione ha per oggetto un'indagine secondo la metodologia RICA su un campione di 450 aziende agricole riferita all'esercizio contabile 2013.
2. L'attività di cui al comma precedente viene effettuata direttamente dall'Inea.
3. La Sede regionale Inea per il Piemonte coordina l'attività di rilevazione provvedendo al controllo e alla validazione dei dati elementari raccolti che vanno anche a implementare le banche dati Inea, regionale e nazionale.
3. L'Inea può utilizzare la aziende facenti parte del campione satellite per esigenze di rappresentatività e completezza del campione nazionale RICA, previa autorizzazione del Settore Programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale della Direzione regionale Agricoltura.

Art. 3

(Compiti dell'Inea)

1. L'Inea, al fine di realizzare quanto indicato all'art. 2, si impegna a:

- a) mettere a disposizione le proprie strutture, il supporto delle proprie competenze e professionalità nonché i materiali, la documentazione e le banche dati necessarie per lo svolgimento delle attività;
- b) garantire la capacità organizzativa e tecnica, dimensionando adeguatamente risorse umane e materiali assegnate allo sviluppo delle attività oggetto della presente convenzione;
- c) coordinare e gestire l'attività di rilevazione nonché provvedere all'elaborazione statistica dei dati;
- d) provvedere al controllo e alla validazione dei dati raccolti che vanno anche a implementare le banche dati Inea, regionale e nazionale.

2. L'Inea, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Settore Programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale della Direzione regionale Agricoltura della Regione i risultati dell'indagine sotto forma di:

- a) accesso alla Banca dati valutazione del Piemonte sul sito RICA-Inea <http://www.bancadativlutazione.inea.it/defaultbdv.aspx/>;
- b) dati aziendali su supporto magnetico;
- c) tavole statistiche corredate da un sintetico commento.

Art. 4

(Compiti della Regione)

1. La Regione si impegna a:

- a) controllare l'attività di rilevazione dei dati contabili aziendali di un ulteriore campione di aziende ("campione satellite") allo scopo di ottenere una base dati utile per la valutazione delle politiche regionali;
- b) mettere a disposizione dell'Inea tutte le informazioni e i dati disponibili e utili per l'analisi, con particolare riferimento alle informazioni sull'attuazione del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2007-2013 necessarie per l'effettuazione delle rilevazioni con metodologia RICA;
- c) mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie all'acquisizione di beni, servizi o prestazioni d'opera intellettuale oggetto della presente convenzione.

2. La Regione individua nel coordinatore dell'unità tecnica di valutazione del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte, dr Mario Perosino, il referente tecnico con il quale l'Inea si rapporterà in relazione alle fasi di avanzamento dell'attività.

Art. 5

(Aspetti finanziari)

1. La Regione riconoscerà un trasferimento finanziario corrispondente al rimborso dei costi effettuati per l'acquisizione dei servizi o forniture necessari per realizzare le attività di indagine, analisi e ricerca, come di seguito riportato:

- a) per la rilevazione dei dati secondo la metodologia RICA: 300,00 euro ad azienda, per un massimo di 450 aziende, corrispondenti a una spesa massima di 135.000,00 euro;

- b) per la gestione e il coordinamento delle attività: il 10% dell'importo di cui alla lettera precedente, per un massimo di 13.500,00 euro;
- c) per l'elaborazione statistica dei risultati: 5.000,00 euro.

2. Ai fini della corresponsione dei compensi di cui al comma precedente l'Inea, nella persona del firmatario della presente convenzione, dichiara che le somme corrisposte non sono soggette a IVA ai sensi degli articoli 1 e 4 del d.p.r. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni, essendo l'Inea ente non economico.

3. I suddetti importi dovranno essere accreditati all'Inea (codice fiscale 01008660589), con sede in Roma, Via Nomentana, 41 (CAP 00161) sul Conto Corrente Bancario Inea presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sez. di Roma Succursale, Iban IT86I0100003245348300032831 con indicazione della causale di versamento.

Art. 6

(Modalità di erogazione)

1. La Regione provvederà al pagamento degli importi di cui all'art. 5 entro 90 giorni dal ricevimento della nota di debito con le modalità seguenti:

- a) una prima *tranche* proporzionalmente all'attività espletata per l'avvio delle rilevazioni e dell'analisi dei dati rilevati;
- b) il saldo dopo la consegna di quanto previsto all'art. 3.

2. Le scadenze di cui all'art. 3 potranno essere posticipate, qualora per comprovati motivi l'attività non possa essere conclusa entro i termini.

3. Qualora anche dopo la data di cui al comma precedente i risultati non vengano consegnati, la collaborazione si intenderà risolta. In tal caso la Regione non procederà al pagamento.

4. Qualora l'attività venga svolta soltanto in parte, la Regione riconoscerà la quota delle spese commisurata alle attività di studio fornite.

5. Ogni variazione o revisione della presente convenzione deve essere preventivamente concordata fra le parti.

Art. 7

(Durata e decorrenza)

1. La presente convenzione è riferita all'esercizio contabile 2013, decorre dalla data della stipula della presente convenzione e termina il 31 dicembre 2014.

2. Gli adempimenti e le prestazioni di spettanza dell'Inea diverranno obbligatori soltanto dalla data di restituzione della presente convenzione debitamente firmata per accettazione da parte della Regione.

Art. 8

(Proprietà dei risultati)

1. La Regione e l'Inea hanno pieno diritto d'uso dei risultati e degli elaborati dello studio realizzato in attuazione della presente convenzione nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

2. Nelle pubblicazioni e riproduzioni degli elaborati risultanti dall'attività della presente convenzione dovrà comparire, in ogni caso, l'indicazione che si tratta di uno studio effettuato nell'ambito della presente convenzione.

Art. 9

(Protezione dei dati personali)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che i dati relativi alla presente convenzione sono oggetto di trattamento esclusivamente a fini statistici e/o di ricerca in collaborazione eventualmente con enti locali e/o enti collaboratori e in osservanza alle disposizioni relative alla legge sulla *privacy* (d.lgs. 196/2003).
2. Il trattamento di dati personali effettuato in esecuzione della presente convenzione è vincolato al rispetto del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, in particolare gli artt. 8, 9 e 10 in materia rispettivamente di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di accesso ai dati statistici, nonché del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan (All. A.3 del d.lgs. n. 196/2003).
3. L'Inea ai sensi della normativa di cui al comma precedente rimane titolare della base dei dati RICA.
4. La Regione individua nel coordinatore dell'unità tecnica di valutazione del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte, dr Mario Perosino, il responsabile del trattamento dei dati relativi alle indagini previste nella presente convenzione ai sensi del d.lgs. n. 322/89 e del d.lgs. n. 196/2003.

Art. 10

(Forma della convenzione e registrazione)

La presente convenzione è redatta in duplice originale in carta semplice tramite scambio di corrispondenza per posta certificata.

L'attività descritta nella presente convenzione trattandosi di attività istituzionale dell'Inea e della Regione non ha carattere patrimoniale, secondo quanto disposto dalla Ris. Agenzia delle entrate n. 108/E del 4 luglio 2001.

Ai sensi dell'art. 24, della Tariffa parte II allegata al d.p.r. n. 642/1972 e dell'art. della Tariffa – Parte II annessa al d.p.r. n. 131/1986, si applicano alla presente convenzione le norme generali in materia di atti e contratti formati mediante scambio di corrispondenza, sia di carattere istituzionale che commerciale, in materia di imposta di bollo e di registro. Conseguentemente, gli atti formati mediante corrispondenza non sono soggetti all'origine né all'imposta di bollo né di registro, che saranno dovute dalla parte interessata solo se avviene la registrazione in caso d'uso.

Art. 11

(Foro competente)

1. Per ogni controversia nascente dalla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,-----2014

Regione Piemonte

Il Direttore della Direzione Agricoltura

Dr. Gaudenzio De Paoli

Roma,-----2014

Istituto nazionale di economia agraria

Il commissario straordinario

Prof. Giovanni Cannata